



Circolare n. 10 del 2023

A tutti i clienti

Circolare mensile OTTOBRE 2023

- 1 **Discrepanze tra pagamenti con strumenti elettronici e operazioni certificate con fatture elettroniche o corrispettivi telematici** – Comunicazioni ai contribuenti per la regolarizzazione
- 2 **Regime fiscale delle crypto-attività** – Chiarimenti
- 3 **Omessa dichiarazione** – Imposte pagate dal contribuente – Determinazione della sanzione
- 4 **Imposta di bollo sulle fatture elettroniche** – Termini per il versamento - Semplificazioni – Chiarimenti
- 5 **Certificazione Unica** - Compilazione del prospetto dei “familiari a carico”
- 6 **Installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici** - Concessione di contributi a imprese e professionisti - Presentazione delle domande
- 7 **PMI** - Concessione di un “voucher manager” per consulenza in innovazione - Presentazione delle domande
- 8 **Stralcio dei debiti contributivi** - Misure di tutela delle posizioni previdenziali - Istruzioni operative
- 9 **Composizione negoziata della crisi** - Rateizzazione del debito IVA - Misure premial
- 10 **Fatturazione elettronica** – Erronea duplicazione delle fatture – Note di variazione a storno delle fatture già emesse
- 11 **Fusione per incorporazione** - Procedura IVA di gruppo – Applicabilità



1	DISCREPANZE TRA PAGAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI E OPERAZIONI CERTIFICATE CON FATTURE ELETTRONICHE O CORRISPETTIVI TELEMATICI - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 352652, sono state definite le modalità con le quali sono messe a disposizione dei soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari;• i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate;• i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche Amministrazioni.
1.1	CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI <p>Le comunicazioni in esame contengono:</p> <ul style="list-style-type: none">• il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;• il numero identificativo della comunicazione e il periodo d'imposta;• il codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;• la descrizione dell'anomalia riscontrata, riferita alla discrepanza tra l'ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l'ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e/o dai corrispettivi trasmessi telematicamente;• le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate. <p>Consultazione delle informazioni di dettaglio</p> <p>All'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale", nonché nell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati Iva", sono infatti resi disponibili i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'elenco dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l'ammontare dei pagamenti elettronici e l'importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;• l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;• la differenza, calcolata su base mensile, tra l'importo dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;• il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;• gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
1.2	MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI <p>L'Agenzia delle Entrate trasmette le comunicazioni di anomalia al domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) dei soggetti passivi IVA.</p>
1.3	ANNULLAMENTO DELLE COMUNICAZIONI ERRATE <p>In considerazione degli errori che sono stati commessi dagli operatori finanziari in relazione alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, l'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 11.10.2023 n. 47, ha reso noto che invierà ai soggetti</p>



	interessati una comunicazione di annullamento delle lettere di <i>compliance</i> che riportano dati sbagliati.
1.4	SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può: richiedere informazioni; ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
1.5	REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE Laddove le anomalie riscontrate non siano giustificabili, le violazioni possono essere sanate: <ul style="list-style-type: none">• in base allo “speciale” ravvedimento operoso previsto dall'art. 4 del DL 29.9.2023 n. 131, da perfezionare entro il 15.12.2023, in relazione alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi commesse dall'1.1.2022 al 30.6.2023; il ravvedimento “speciale” può essere effettuato anche se le predette violazioni sono già state oggetto di un processo verbale di constatazione consegnato entro il 31.10.2023, purché le stesse non siano già state contestate, ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 472/97, alla data del perfezionamento del ravvedimento;• oppure mediante il ravvedimento operoso “ordinario” ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, nel rispetto dei previsti requisiti; in particolare, il ravvedimento operoso “ordinario” è precluso in relazione alle violazioni riguardanti la certificazione dei corrispettivi che sono già state constatate mediante processo verbale.
2	REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ - CHIARIMENTI
	Con la circ. 27.10.2023 n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha commentato le novità introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) che ha disciplinato il regime fiscale delle cripto-attività. Le nuove norme sono in vigore dall'1.1.2023, mentre per il possesso e la detenzione di cripto-attività nei periodi d'imposta precedenti si confermano i chiarimenti già formulati nei precedenti documenti in cui è stata trattata la materia.
2.1	SOGGETTI NON IMPRENDITORI Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinvia nell'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR (introdotta dalla L. 197/2022), la quale fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “ <i>le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate</i> ”. La norma prevede, inoltre, che: <ul style="list-style-type: none">• tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta;• in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni. Sono tassate le plusvalenze che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta, dalla detenzione delle cripto-attività. In merito, la circolare chiarisce che dall'1.1.2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un'altra (ad esempio l'acquisto di <i>ether</i> con <i>bitcoin</i>) né, in generale, lo scambio di un NFT (<i>Non Fungible Token</i>) con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, ad esempio, l'acquisto di un NFT con una cripto-valuta. Viene, però, ulteriormente affermato che la permuta tra cripto-valute e <i>money token</i> (un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore



	stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale) è fiscalmente rilevante, mentre non lo è la permuta tra cripto-valute e <i>asset-referenced-token</i> .
2.2	SOGGETTI IMPRENDITORI La L. 197/2022 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo co. 3- <i>bis</i> , ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo stesso art. 110, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico. Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all'IRAP. Il documento di prassi analizza anche i profili IVA di cripto-valute, <i>token</i> e NFT. Con riferimento alle transazioni che riguardano i <i>Non Fungible Token</i> , occorre considerare che le parti possono essere interessate al solo NFT o anche al sottostante. Nel primo caso, sono applicabili le disposizioni che regolano i servizi resi tramite mezzi elettronici. Nel secondo, il trattamento IVA dipende dall' <i>asset</i> , digitale o fisico, contenuto nell' <i>NFT</i> .
2.3	MONITORAGGIO FISCALE Fino al 2022, in assenza di un'indicazione esplicita da parte dell'art. 4 del DL 167/90, diversi interventi dell'Agenzia delle Entrate e le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi hanno previsto l'obbligo di compilazione del quadro RW per i possessori di cripto-valute, anche se le stesse risultano detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc. A partire dal 2023, invece, l'indicazione delle cripto-attività all'interno del quadro RW viene prevista espressamente dall'art. 4 del DL 167/90. La circolare conferma che gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia. Sul punto, si afferma che <i>"in coerenza con i chiarimenti già resi in materia mediante risposte ad interpellati pubblicati, pertanto, continua ad essere oggetto di compilazione nel Quadro RW la detenzione di cripto-valute, alla quale si aggiungono tutte le altre fattispecie di cripto-attività detenute attraverso «portafogli», «conti digitali» o altri sistemi di archiviazione o conservazione"</i> . Dal punto di vista operativo, poi, l'Agenzia delle Entrate interviene sulla modalità di compilazione del quadro RW, precisando che deve essere compilato un rigo per ogni "portafoglio", "conto digitale" o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente. Inoltre, si aggiunge anche che non devono essere indicate nel quadro RW le cripto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un'autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private.
3	OMESSA DICHIARAZIONE - IMPOSTE PAGATE DAL CONTRIBUENTE - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE L'omessa dichiarazione IVA è punita con una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione è da 250,00 a 2.000,00 euro. Ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l'invio di quella per il periodo d'imposta successivo e comunque prima dell'inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata e diviene dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro. Se non sono dovute imposte la sanzione è da 150,00 a 1.000,00 euro (art. 5 del DLgs. 471/97).



	<p>Mediante la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.10.2023 n. 450 è stato specificato che qualora il contribuente non abbia presentato, nei termini, la dichiarazione IVA, la sanzione proporzionale va irrogata nonostante le imposte siano state pagate. Lo stesso vale in caso di dichiarazione presentata dopo i 90 giorni dal termine, considerata omessa dall'art. 2 co. 7 del DPR 322/98, richiamato dal successivo art. 8 co. 6 in tema di dichiarazione IVA.</p> <p>L'unico caso in cui si applica la sanzione fissa (realizzandosi una omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare) si ha quando le imposte sono state pagate entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.</p> <p>Comunque gli uffici possono valutare di applicare la riduzione della sanzione sino alla metà del minimo ai sensi dell'art. 7 co. 4 del DLgs. 472/97. Viene così implicitamente superata la diversa tesi sostenuta con la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54 (§ 17.1), secondo cui in caso di imposte interamente pagate, ancorché tardivamente, sarebbe stata irrogata la sanzione fissa (la violazione era considerata un'omessa dichiarazione dalla quale non emergono imposte da versare).</p>
4	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - TERMINI PER IL VERSAMENTO - SEMPLIFICAZIONI - CHIARIMENTI
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 27.10.2023 l'aggiornamento della Guida relativa all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che era stata rivista, da ultimo, nello scorso mese di marzo.</p>
4.1	DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO PER IL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE <p>La Guida aggiornata contiene un'indicazione che riguarda le semplificazioni relative ai termini di versamento.</p> <p>L'art. 17 co. 1-<i>bis</i> del DL 124/2019 ha, infatti, previsto che il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• per il primo trimestre, "<i>nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento</i>" (30 settembre), se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno risulta inferiore a 5.000,00 euro;• per il primo e secondo trimestre, "<i>nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento</i>" (30 novembre), laddove l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare dell'anno sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro.
4.2	CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI DIFFERITI DEL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE <p>Nella nuova Guida, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'ammontare dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre "<i>sono quelli relativi ai trimestri per i quali l'imposta di bollo è dovuta</i>", ovvero il "2521" per il primo trimestre e/o il "2522" per il secondo trimestre.</p>
5	CERTIFICAZIONE UNICA - COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DEI "FAMILIARI A CARICO"
	<p>Con la ris. 3.10.2023 n. 55, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la necessità per i sostituti d'imposta di indicare nella futura Certificazione Unica 2024 i dati relativi a tutti i familiari che nel 2023 sono fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR e indipendentemente dal fatto che gli oneri deducibili/detraibili siano stati riconosciuti dal sostituto d'imposta nella CU.</p>



5.1	<p>AMBITO APPLICATIVO DEL CHIARIMENTO</p> <p>Tale chiarimento rileva in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla sostituzione, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni, delle detrazioni per carichi di famiglia con l'erogazione dell'assegno unico e universale; ai sensi dell'art. 12 del TUIR, come modificato dal DLgs. 230/2021, la detrazione IRPEF per i figli a carico è riconosciuta limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni;• alla determinazione delle addizionali regionali all'IRPEF con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico familiare;• alle misure di <i>welfare</i> aziendale introdotte dall'art. 40 del DL 48/2023, ai sensi del quale, limitatamente al 2023, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, fiscalmente a carico, ivi comprese le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche; il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, comunicando i codici fiscali dei figli fiscalmente a carico, anche se non hanno diritto alle detrazioni d'imposta ex art. 12 del TUIR. <p>Dichiarazione precompilata</p> <p>Un prospetto dei familiari a carico completo, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell'assegno unico, consente inoltre all'Agenzia delle Entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi.</p>
5.2	<p>COMPILAZIONE DEL PROSPETTO ANCHE IN RELAZIONE AL MODELLO DI CU 2023</p> <p>Quanto indicato vale anche per le Certificazioni uniche relative al 2023 rilasciate in corso d'anno a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, da redigere con il "vecchio" modello di CU 2023.</p>
5.3	<p>COMUNICAZIONE DEI DATI TRA L'INPS E L'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Successivamente all'emanazione della ris. 55/2023, l'Agenzia delle Entrate, con la lettera 27.10.2023 n. 386245 inviata al Presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha reso noto che è in via di definizione un accordo con l'INPS in base al quale l'Istituto previdenziale trasmetterà direttamente all'Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei figli per i quali è erogato l'assegno unico e universale.</p> <p>Tale scambio di informazioni renderebbe non più obbligatoria l'indicazione nella Certificazione Unica dei dati dei figli fiscalmente a carico che beneficiano dell'assegno unico e universale.</p> <p>Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che, qualora il sostituto d'imposta disponga di tali elementi o non abbia particolari difficoltà a reperirli, sarebbe comunque utile acquisirli tramite la Certificazione Unica al fine di incrementare il patrimonio informativo dell'Agenzia e consentire un confronto con i dati che saranno comunicati dall'INPS.</p>
6	<p>INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A IMPRESE E PROFESSIONISTI - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Con il DM 25.8.2021, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 20.10.2021 n. 251, sono state definite le disposizioni attuative per la concessione, a imprese e professionisti, di contributi per l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 74 co. 3 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126.</p>



	Con il DM 10.10.2023 n. 160797 e il DM 10.10.2023 n. 160809 sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere all'agevolazione.
6.1	INTERVENTI AGEVOLATI L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, intese come l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.
6.2	IMPRESE BENEFICIARIE Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none">• hanno sede sul territorio italiano;• risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;• non sono in situazione di difficoltà, come definita dal regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;• sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);• sono in regola con gli adempimenti fiscali;• non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;• non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti "<i>de minimis</i>" che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse in base al presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti "<i>de minimis</i>";• non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del presente contributo, alcun altro contributo pubblico;• non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231;• non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;• sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.
6.3	PROFESSIONISTI BENEFICIARI Possono beneficiare del contributo in esame i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none">• presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo; per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000,00 euro;• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;



	<ul style="list-style-type: none">• sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;• sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;• sono in regola con gli adempimenti fiscali;• non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del presente contributo, alcun altro contributo pubblico.
6.4	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Sono ammissibili al contributo le spese, al netto dell'IVA:</p> <ul style="list-style-type: none">• relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici;• sostenute successivamente al 4.11.2021 (data di entrata in vigore del citato DM 25.8.2021). <p>Le spese ammissibili al contributo riguardano, con l'applicazione di eventuali massimali come stabiliti dal suddetto DM:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;• i costi per la connessione alla rete elettrica;• le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi. <p>Ai fini dell'ammissibilità al contributo:</p> <ul style="list-style-type: none">• le infrastrutture di ricarica devono essere nuove di fabbrica;• le spese devono essere oggetto di fatturazione elettronica. <p>Spese escluse</p> <p>Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;• le spese per consulenze di qualsiasi genere;• le spese relative a terreni e immobili;• le spese relative all'acquisto di servizi diversi da quelli sopra indicati, anche se funzionali all'installazione;• le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.
6.5	<p>CONTRIBUTO CONCEDIBILE</p> <p>Il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• dei massimali stabiliti dai regolamenti comunitari sugli aiuti "de minimis";• delle risorse finanziarie disponibili. <p>Divieto di cumulo</p> <p>Il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa, ad esempio le detrazioni d'imposta previste dall'art. 16-ter del DL 63/2013 e dall'art. 119 del DL 34/2020.</p>
6.6	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Per accedere al contributo, i soggetti beneficiari devono presentare un'apposita domanda al soggetto gestore "Invitalia spa".</p> <p>Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.</p> <p>Generalità degli interventi</p> <p>Per tutti gli interventi agevolabili, ad esclusione di quelli di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro posti in essere da imprese, la domanda deve essere presentata:</p>



	<ul style="list-style-type: none">• in via telematica, tramite l'applicazione disponibile sul sito di Invitalia (www.invitalia.it), sezione "Bonus colonnine per imprese e professionisti";• a partire dalle ore 10.00 del 10.11.2023 ed entro le ore 17.00 del 30.11.2023. <p>Per accedere alla piattaforma è necessario essere muniti:</p> <ul style="list-style-type: none">• del sistema pubblico di identità digitale (SPID), della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS);• di una PEC attiva. <p>Interventi delle imprese pari o superiori a 375.000,00 euro</p> <p>Per gli interventi agevolabili di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro posti in essere da imprese, la domanda deve invece essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">• esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), attiva e risultante dal Registro delle Imprese, all'indirizzo PEC CRE1@postacert.invitalia.it;• dalle ore 10.00 del 26.10.2023 e fino alle 17.00 del 30.11.2023. <p>Esaurimento delle risorse finanziarie</p> <p>Il termine finale di presentazione delle domande può essere anticipato, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 70 milioni di euro, per gli interventi delle imprese di valore complessivo inferiore a 375.000,00 euro;• 8,75 milioni di euro, per gli interventi delle imprese di valore complessivo pari o superiore a 375.000,00 euro;• 8,75 milioni di euro, per i professionisti.
6.7	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A seguito del controllo delle domande presentate, in base all'ordine cronologico di ricevimento, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica emana i provvedimenti di concessione dei contributi, che sono erogati: <ul style="list-style-type: none">• dal soggetto gestore "Invitalia spa";• in un'unica soluzione, previa presentazione di un'apposita richiesta da parte del beneficiario.
6.8	MANTENIMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI RICARICA I soggetti beneficiari del contributo devono mantenere l'infrastruttura di ricarica nei 5 anni successivi alla data di erogazione dello stesso, pena la sua revoca.
7	PMI - CONCESSIONE DI UN "VOUCHER MANAGER" PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	Con il DM 16.10.2023, il Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle domande relative alla concessione del c.d. "voucher manager" a beneficio delle PMI per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento degli assetti dell'impresa (di cui all'art. 1 co. 228 ss. della L. 30.12.2018 n. 145 e al DM 7.5.2019), in relazione al previsto stanziamento di 75 milioni di euro.
7.1	SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare del contributo a fondo perduto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell'ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none">• si qualificano come micro, piccola o media impresa ai sensi del DM 18.4.2005 (indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali);• non rientrano tra le imprese attive nei settori della pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli (settori esclusi dall'art. 1 del regolamento UE 1407/2013);



	<ul style="list-style-type: none">• hanno sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;• non sono destinatarie di sanzioni interdittive e risultano in regola con il versamento dei contributi previdenziali;• non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;• non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. <p>Imprese aderenti ad una rete Possono beneficiare del contributo anche le imprese, in possesso dei suddetti requisiti, aderenti a un contratto di rete, a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi.</p>
7.2	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>Sono ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un <i>manager</i> dell'innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a 9 mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale.</p> <p>Il <i>manager</i> deve essere iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> oppure indicato da una società di consulenza iscritta nello stesso elenco, approvato con il DM 19.10.2023.</p> <p>Il contratto di consulenza specialistica deve essere sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione.</p> <p>Sono inoltre ammissibili al contributo le spese sostenute per le prestazioni di consulenza riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa;• l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel <i>private equity</i> o nel <i>venture capital</i>, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale. <p>Conclusione dell'attività di consulenza Le attività di consulenza devono essere completate entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni.</p> <p>Spese escluse Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.</p>
7.3	<p>MISURA DEL CONTRIBUTO</p> <p>Il contributo è riconosciuto, in regime "<i>de minimis</i>" e nel rispetto delle risorse disponibili:</p>



	<ul style="list-style-type: none">• alle micro e piccole imprese, in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 40.000,00 euro;• alle medie imprese, in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000,00 euro;• nel caso di una rete di imprese, in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo complessivo di 80.000,00 euro. <p>Incumulabilità Il contributo in esame non è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili.</p>
7.4	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Per accedere all'agevolazione occorre presentare un'apposita domanda al Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>, esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile al link https://Agevolazioni.dgiai.gov.it. La domanda può essere compilata a partire dalle ore 12.00 del 26.10.2023 e fino alle ore 12.00 del 23.11.2023. L'invio delle domande compilate è possibile a partire dalle ore 12.00 del 29.11.2023 e fino alla chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse finanziarie.</p> <p>Rilevanza dell'ordine cronologico di presentazione Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.</p>
7.5	<p>ESAME DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI Il Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione. In relazione alle domande per le quali le verifiche si concludono con esito positivo, il Ministero procede ad adottare uno o più decreti cumulativi di concessione delle agevolazioni.</p>
7.6	<p>EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI L'erogazione delle agevolazioni avviene in due quote:</p> <ul style="list-style-type: none">• sulla base dello stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto di consulenza specialistica e del pagamento delle relative spese;• a seguito di apposita richiesta del soggetto beneficiario, presentata attraverso la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i>.



8	STRALCIO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI - MISURE DI TUTELA DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI - ISTRUZIONI OPERATIVE
8.1	DOMANDA La domanda deve essere inviata entro il 10.11.2023, utilizzando uno dei due moduli predisposti dall'INPS in relazione alla misura di stralcio interessata. La trasmissione del modulo è telematica; tenuto conto di quanto previsto con la circ. INPS 86/2023 e il successivo messaggio INPS 3632/2023, le modalità di presentazione dell'istanza sono le seguenti: "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti", selezionando la voce "Ruoli/ avvisi di addebito", oppure tramite PEC in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati; "Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi", utilizzando la sezione "Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione" e selezionando la voce "Riconteggio debiti stralciati Art 23bis", oppure tramite PEC in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati; "Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata" e "Cassetto previdenziale Liberi professionisti", selezionando la voce "Altro" e allegando l'istanza stessa, o tramite PEC.
8.2	VERSAMENTO Il pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi e sanzioni può essere effettuato: in unica soluzione entro il 31.12.2023; o in rate mensili di pari importo, da concludere sempre entro il 31.12.2023 (tale opzione non richiede l'autorizzazione da parte della Struttura INPS territorialmente competente). In caso di pagamento parziale dell'importo dovuto entro la citata scadenza, la posizione assicurativa non sarà implementata e le somme corrisposte saranno rese disponibili al richiedente per il rimborso in assenza di ulteriori e diverse situazioni debitorie.
9	COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI - RATEIZZAZIONE DEL DEBITO IVA - MISURE PREMIALI
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.10.2023 n. 443, in tema di misure premiali nella composizione negoziata della crisi ai sensi dagli artt. 25- <i>bis</i> co. 4 del DLgs. 14/2019 e 38 del DL 13/2023 conv. L. 41/2023, ha ritenuto legittima, in ragione del co. 1- <i>ter</i> dell'art. 19 del DPR 602/73, la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
9.1	MISURE PREMIALI E RATEIZZAZIONE DEL DEBITO FISCALE L'art. 25- <i>bis</i> co. 4 del DLgs. 14/2019 contempla una "misura premiale" per l'accesso alla composizione negoziata in presenza di debiti fiscali, prevedendo, al ricorrere di certe condizioni, che l'Agenzia delle Entrate possa concedere, su richiesta del debitore sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino a 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte non iscritte a ruolo e accessori. L'art. 38 del DL 13/2023 conv. L. 41/2023 ha, inoltre, esteso la rateazione, nell'ipotesi di cui all'art. 25- <i>bis</i> co. 4 del DLgs. 14/2019, fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa, che deve essere rappresentata nell'istanza del debitore, sottoscritta anche dall'esperto. Nei limiti di compatibilità, trova applicazione anche l'art. 19 del DPR 602/73, ai fini della dilazione del debito fiscale del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.



	<p>Il co. 1-<i>ter</i> l'art. 19 del DPR 602/73, in particolare, consente la rateazione del debito (prevista ai precedenti co. 1 e 1-<i>bis</i>), in luogo di rate costanti, in "rate variabili" di importo crescente per ciascun anno.</p>
9.2	<p>RATE VARIABILI DI IMPORTO CRESCENTE</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, alla "misura premiale" di cui al DLgs. 14/2019 può essere applicato l'art. 19 del DPR 602/73 nei limiti di compatibilità, conseguentemente, in assenza di una disciplina specifica circa la tipologia di rate (costanti o variabili) ai fini della composizione negoziata, è possibile chiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come consentito dal co. 1-<i>ter</i> dell'art. 19 del DPR 602/73.</p> <p>Resta di competenza dell'ufficio creditore, invece, la determinazione dell'importo delle rate e la valutazione di un eventuale parametro (nella specie, i flussi derivanti dall'attività), purché il piano di rateizzazione preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno.</p>
10	<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA - ERRONEA DUPLICAZIONE DELLE FATTURE - NOTE DI VARIAZIONE A STORNO DELLE FATTURE GIÀ EMESSE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 13.10.2023 n. 447, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che se per una stessa operazione vengono trasmesse due fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI), l'errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l'emissione di una nota di variazione in diminuzione a storno.</p> <p>L'orientamento risulta conforme a quello già espresso in passato (risposta a interpello 8.10.2019 n. 395).</p>
10.1	<p>CASO ESAMINATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Il caso posto all'esame dell'Amministrazione finanziaria riguarda una società che si rendeva conto di avere duplicato l'emissione di fatture elettroniche nei confronti di un cliente non residente, non avendo revocato l'incarico affidato ad un intermediario.</p>
10.2	<p>STORNO MEDIANTE NOTA DI CREDITO</p> <p>Il Sistema di Interscambio effettua alcune verifiche sull'unicità della fattura, scartando i documenti duplicati. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto passivo si avvalga di intermediari per l'emissione del documento, il SdI potrebbe non essere in grado di intercettare l'errore di duplicazione a causa della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati.</p> <p>Se le fatture elettroniche si riferiscono alle medesime operazioni, dopo avere annotato, nel periodo d'imposta corrente, tutti i duplicati emessi dall'intermediario alla controparte, è possibile stornare gli stessi emettendo una nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72.</p> <p>La fattispecie in esame può, infatti, essere ricondotta alle figure "simili" alle cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo.</p> <p>Le note di credito possono essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascuno degli acquirenti, con l'indicazione degli estremi delle fatture duplicate e, nel campo "causale", della dicitura "storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI".</p>



11	FUSIONE PER INCORPORAZIONE - PROCEDURA IVA DI GRUPPO - APPLICABILITÀ
	Con la risposta a interpello 9.10.2023 n. 445, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che una società che partecipa alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72, in qualità di controllata e che incorpora, tramite fusione, società esterne al gruppo (per le quali, al momento della suddetta operazione straordinaria, il requisito del controllo non sussiste dal 1° luglio dell'anno precedente), continua a partecipare alla procedura medesima.
11.1	LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO Nel caso di specie, la società Delta partecipa alla procedura di liquidazione IVA di gruppo facente capo alla controllante Alfa; nel dicembre 2022, Alfa acquisisce il controllo di Beta e Gamma e, nel 2023, la società Delta incorpora le due società (Beta e Gamma), con atto iscritto nel Registro delle imprese nel luglio 2023.
11.2	FUSIONE PER INCORPORAZIONE A parere dell'Amministrazione finanziaria, la società Delta può continuare, senza soluzione di continuità, a partecipare alla liquidazione IVA di gruppo poiché l'operazione straordinaria posta in essere, la fusione, non è motivo di interruzione della procedura (in tal senso, l'Agenzia richiama le precedenti ris. 29.7.2011 n. 78 e 22.9.2010 n. 92). La società Delta potrà trasferire alla procedura soltanto il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto, ai fini IVA, l'incorporazione (luglio 2023), in quanto le suddette operazioni si considerano compiute direttamente dall'incorporante. Rimangono, invece, esclusi dalla procedura gli eventuali crediti IVA maturati fino al mese o trimestre precedente la data di incorporazione di Beta e Gamma.

Fonte: Eutekne